

COMUNE DI SALISANO

Provincia di RIETI
Organo di Revisione dei Conti

COMUNE DI SALISANO (RM)		
PROG. A251	20 DIC 21	
CAT.	CLASSE	FASC.

VERBALE n.19 del 17/12/2021

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2021, presso il proprio Studio professionale in Roma (RM) - Via Archimede n. 167, è presente la sottoscritta Dott. ssa Valentina Venturi, Organo di revisione nominato con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021, per esprimere il parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021 (ex art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018).

Premesso

Che in data 03/12/2021, a mezzo Pec, L'Ente Locale ha trasmesso copia della determinazione n 92 del 12/11/2021 firmata dalla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Eleonora Frascchetti, avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione, insieme alla Relazione Illustrativa Del Contratto Decentrato Integrativo Anno 2021 firmato digitalmente dal Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Antonelli;

Che il Segretario Comunale con nota del 3.12.2021, trasmessa a mezzo Pec, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;

Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Visti

L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli

enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Preso atto:

1. che l'Ente deve procedere alla costituzione del fondo relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
2. che nella “Relazione Tecnico Finanziaria al contratto integrativo parte economica anno 2021” firmata digitalmente dal Segretario Comunale – Giuseppina Antonelli, sono state quantificate le risorse decentrate- anno 2021 in complessivi Euro 17.879,50, di cui:
 - Euro 13.879,50 risorse stabili;
 - Euro 4.000,00 risorse variabili;che nella Relazione in parola viene espresso che *l'importo di 17.879,50 consta di importi non soggetti alle limitazioni rispetto al fondo 2016.*

Tali importi esclusi dalle limitazioni constano di importi finanziati dal CCNL 21.5.2018, ossia:

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 665,60
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 277,02

E da importi esclusi in quanto finanziati da risorse esterne:

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	€ 1.000,00
Art. 70 ter e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) incentivi ISTAT	€ 3.000,00

L'importo di € 17.879,50 al netto delle sopra riportate risorse, rende l'importo di € 12.936,88 che, sommato alle risorse stanziare per le Posizioni organizzative, rispetta il limite del 2016.'

3. che con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Eleonora Frascchetti n. 92 del 12 novembre 2021 avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021", munita di visto in ordine alla regolarità contabile ex art. 49,

comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attestante la copertura finanziaria, sono state quantificate le risorse decentrate- anno 2021 in complessivi Euro 17.879,50, di cui:

Nella predetta determinazione viene dato atto: *'del rispetto di quanto previsto all' art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come risulta dal seguente prospetto:*

fondo salario accessorio anno corrente	€ 12.936,88
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 29.685,00
maggiorazione posizione e risultato segretario anno corrente	€ -
fondo dirigenza anno corrente	€ -
fondo straordinario anno corrente	€ -
eventuali altre voci accessorie anno corrente	€ -
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	€ 42.621,88
fondo salario accessorio anno 2016	€ 12.544,80
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 30.113,00
maggiorazione posizione e risultato segretario anno 2016	€ -
fondo dirigenza anno 2016	€ -
fondo straordinario anno 2016	€ -
eventuali altre voci accessorie anno 2016	€ -
limite salario accessorio anno 2016	€ 42.657,80
nuovo limite salario accessorio anno corrente	€ 42.657,80
decurtazione sul fondo rispetto anno 2016	€ -
eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016	€ 35,92

4. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2021 sugli appositi interventi del bilancio afferenti alla spesa del personale, nel rispetto della normativa sul salario accessorio vigente come di seguito indicati: Cap. 254 – 255 – 256 – 257 -258 - 259.;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (e/o 562) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Evidenziato che:

il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023.

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente per l'anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021 e la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 17/12/2021

Il Revisore Unico

Dott.sa Valentina Venturi



Documento firmato digitalmente

Allegati:

<u>n.</u>	<u>Descrizione documento</u>	<u>Data ricezione</u>
<u>01</u>	Lettera per il controllo: OGGETTO: Ipotesi di contratto decentrato integrativo 2021. Controllo sulla compatibilità dei costi.	03/12/2021
<u>02</u>	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021	03/12/2021
<u>03</u>	Relazione Tecnico Finanziaria al contratto integrativo parte economica anno 2021	03/12/2021
<u>04</u>	CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMIC	03/12/2021
<u>05</u>	DETERMINAZIONE N. 92 DEL 12/11/2021; OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021	03/12/2021